



## **ISTRUZIONI PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO**

### **LA LEGGE nr. 53/1994**

ha previsto la possibilità, per gli avvocati, di notificare gli atti giudiziari. Con l'autorizzazione agli avvocati allo svolgimento di questa funzione viene eliminata l'intermediazione degli Ufficiali Giudiziari.

L'Avvocato può notificare alle seguenti imprescindibili condizioni:

- Essere iscritto all'albo;
- Essere autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine;
- Essere in possesso di registro cronologico.

L'autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio dell'Ordine al quale l'Avvocato è iscritto, che deve essere depositata unitamente al registro cronologico, e deve contenere una autocertificazione che preveda che l'avvocato non abbia procedimenti disciplinari in corso e non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione). Vedasi Istanza da presentare.

### **IL REGISTRO CRONOLOGICO**

Il registro specifico ad uso dell'avvocato, deve rispettare il modello stabilito dal Ministero. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso rivenditori specializzati, come anche le buste che si dovranno utilizzare per la notifica.

Il registro va consegnato, unitamente all'istanza di autorizzazione (Vedasi Istanza da presentare per l'autorizzazione alle notifiche in proprio), deve essere numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere delegato all'uopo.

### **COME SI TIENE IL REGISTRO**

Nel registro deve essere iscritta, con cadenza giornaliera, a cura dell'avvocato, ogni notificazione eseguita.

(Ai fini del compimento di tali annotazioni, l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.)

### **COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO**

- il numero d'ordine della notifica: è un numero progressivo per ogni notifica, quindi per ogni destinatario del medesimo atto; la numerazione prosegue, anche se cambia l'anno;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare;

- l'Ufficio Giudiziario;
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendolo sottoscrivere;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

IMPORTANTE: Il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni interlineate e senza uso di correttori per cancellare.

### **GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE**

Gli atti che si possono notificare in base alla legge 53/1994 sono:

- atti in materia civile ed amministrativa;
- atti stragiudiziali.

### **LA RELATA DI NOTIFICA:**

- L'avvocato dovrà scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto. Se ne riporta un esempio:

*“Io sottoscritto avvocato ...in ossequio alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Novara in data \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ previa iscrizione al nr. \_\_\_\_\_ del mio registro cronologico, ho notificato per conto di \_\_\_\_\_ il suesteso atto di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. \_\_\_\_\_ spedita dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_ in data corrispondente a quella del timbro postale. Firma \_\_\_\_\_”.*

L'avvocato **non può notificare** gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi, l'avviso di slogging ed i pignoramenti immobiliari.

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale come per l'Ufficiale Giudiziario.

## **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER LA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI**

Gli atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

### ***Riferimenti normativi e legislativi:***

**Legge 21.1.1994 nr. 53**

**Decreto Ministeriale 27.5.1994 nr. 595400** (Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali) in G. Uff. 7.6.1994 nr. 131

### **ATTENZIONE**

**L'art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell'autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del COA di appartenenza.**